



# *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

*d'intesa con il Ministro della Giustizia*

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare il comma 2 dell'articolo in questione, secondo cui, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese;

Visti gli articoli 2284-2290 del codice civile, in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone;

Considerate le disomogeneità applicative delle citate disposizioni tra i vari uffici del registro delle imprese;

Ritenuto che tali disomogeneità rappresentino un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese;

Ritenuto pertanto indispensabile emanare una direttiva volta, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 580/1993, ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 26863 del 24/11/2014;

emana la seguente

**DIRETTIVA**



# *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

1.1. Il decesso del socio di società di persone, di cui all'art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

1.2. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori; il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.

1.3. A seguito della presentazione dell'istanza sopra indicata, l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.

1.4. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del decesso del socio di società di persone.

2.1. Il recesso del socio di società di persone di cui all'art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi, ai sensi dell'art. 2290, comma 2, del codice civile, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di società di persone, ivi inclusa la società semplice, è, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di pubblicità d'impresa, l'iscrizione della notizia nel registro delle imprese.

2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto.

2.4. Ai sensi dell'art. 2300 del codice civile l'adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (pertanto, decorsi tre mesi dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, del codice civile; decorsi trenta giorni dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 2, del codice civile).



# *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

2.5. Il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, o l'omissione degli adempimenti ivi previsti comporta l'applicazione, in capo a ciascuno degli amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

2.6. Nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l'adempimento pubblicitario nel caso previsto dall'art. 2285 comma 1, del codice civile (cosiddetto recesso *ad nutum*) il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all'ufficio del registro delle imprese, l'attivazione della procedura di iscrizione d'ufficio della notizia ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.

2.7. Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso *per giusta causa* (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l'attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all'accertamento della giusta causa del recesso.

2.8. Nell'ipotesi di recesso «nei casi previsti nel contratto sociale» (art. 2285 comma 2, del codice civile), se gli amministratori non danno seguito alla comunicazione di recesso del socio, appare possibile l'attivazione, da parte di quest'ultimo, della procedura d'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile solo laddove l'evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione, all'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/1995.

2.9. A seguito della presentazione dell'istanza per l'iscrizione del recesso, ovvero all'esito della procedura d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile, ovvero, ancora, all'esito di una decisione del tribunale in tal senso, l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.

2.10. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del recesso del socio di società di persone.



# *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

3.1. L'esclusione del socio di società di persone di cui all'art. 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

3.2. L'adempimento di cui al punto precedente si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio interessato. Non è prevista dalla legge, in tale sede, la prova della mancata presentazione dell'opposizione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile, entro il termine ivi indicato.

3.3. Il termine di trenta giorni per l'effettuazione dell'adempimento pubblicitario verso il registro delle imprese decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione (ovverosia, dallo scadere del trentesimo giorno dal momento della ricezione da parte del socio interessato).

3.4. A meno che il contratto sociale non imponga l'adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (comportanti l'intervento del notaio) è possibile presentare per l'iscrizione nel registro delle imprese la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.

3.5. Obbligato alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di esclusione di cui al punto 3.1. è uno dei soci amministratori. Il mancato rispetto del termine per l'adempimento o la sua omissione comporta l'applicazione, in capo a ciascuno dei soci amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

3.6. Costituiscono, altresì, atti o fatti da iscrivere nel registro delle imprese, in relazione all'esclusione di cui al punto 3.1.:

- a) l'eventuale adozione, da parte del tribunale, del provvedimento di sospensione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile;
- b) la decisione del tribunale che accoglie l'opposizione di cui all'art. 2287, comma 2, del codice civile, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione;
- c) la decisione del tribunale che accoglie l'opposizione, nel caso in cui non sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato);
- d) la decisione del tribunale che respinge l'opposizione, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato).

3.7. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al punto 3.1. l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia dell'esclusione sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

3.8. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia dell'esclusione del socio di società di persone.

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO  
DELLA GIUSTIZIA